

Codice A1817A

D.D. 18 aprile 2018, n. 1111

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 41/18 relativa a lavori di completamento interventi di manutenzione in alveo e relative opere sul rio Pisei in Comune di Malesco (VB), rio Bondone in Comune di Craveggia (VB) e rio Valle di Casa in Comune di Villette (VB).
Richiedente: Unione Montana della Valle Vigizzo**

Premesso che:

con nota p.e.c. ns. prot. n. 7659 del 14/02/2018 l'Unione Montana della Valle Vigizzo, con sede in via Pittore Belcastro, 1 a Santa Maria Maggiore, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori di completamento interventi di manutenzione in alveo e relative opere sul rio Pisei in Comune di Malesco (VB), rio Bondone in Comune di Craveggia (VB) e rio Valle di Casa in Comune di Villette (VB).

gli interventi in argomento sono già stati autorizzati ai sensi del R.D. 523/1904 con Determinazione di questo Settore n. 1295 del 8/5/2014, ma realizzati solo in parte mediante esecuzione di sub-lotto funzionale i cui lavori sono stati chiusi con certificato di regolare esecuzione in data 4/9/2017;

all'istanza sono allegati gli elaborati relativi al progetto definitivo dei lavori di completamento, redatto dall'Ing. Roberto Garavaglia che ripropone, con lievi modifiche, quanto già precedentemente approvato con D.D. n. 1295 del 8/5/2014 per la parte ancora da realizzare;

il progetto di completamento è stato approvato dall'Unione Montana della Valle Vigizzo con Determinazione del Direttore n. 154 del 28/11/2017;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana della Valle Vigizzo, con sede in via Pittore Belcastro, 1 a Santa Maria Maggiore, ad eseguire i lavori di completamento interventi di manutenzione in alveo e relative opere sul rio Pisei in Comune di Malesco (VB), rio Bondone in Comune di Craveggia (VB) e rio Valle di Casa in Comune di Villette (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza ns. prot. n. 7659 del 14/02/2018, che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geol. Ing. Mauro Spanò